

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

SCHEMA DI CONTRATTO

Appalto dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad aule presso l'area

“ex Alfa Romeo”

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata “Università”) con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954 e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società ____ (di seguito denominata “Appaltatore”), con sede legale in _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____ n. ____, legalmente rappresentata da _____, che interviene nel presente Contratto in qualità di _____;

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 29 maggio 2018, ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad aule presso l'area “ex Alfa Romeo”, per un importo complessivo di euro 1.883.085,28 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza corrispondenti a euro 71.318,03 oltre IVA;
- Che, a tal fine, il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana - V Serie Speciale n. _____ del _____, sul profilo del committente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dei contratti pubblici, mentre per estratto è stato pubblicato sui quotidiani "_____", "_____", "_____" e "Aste e appalti pubblici", fissando il termine per la ricezione delle offerte il _____;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. _____ del _____, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto (di seguito "*Capitolato*"), tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara, nonché tutti i documenti dell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata dei patti e delle condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per i lavori di realizzazione

di un edificio da destinare ad aule presso l'area "ex Alfa Romeo", da eseguirsi con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, dovrà avvenire non oltre **45 giorni** dalla stipula del presente Contratto, previa convocazione dell'esecutore. A decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori decorrerà il termine di **476 (quattrocentosettantasei)** giorni per l'ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto, così come statuito all'art. 6.2 del Capitolato, al quale si rinvia per la disciplina di dettaglio.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo si rimanda integralmente alla *Parte 6 – Termini di esecuzione* del Capitolato

Art. 4 – Importo del Contratto

L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione dell'intero Contratto ammonta a **euro (da definire in sede di offerta) oltre IVA**, così suddivisi:

- a) **Importo a corpo per l'esecuzione dei lavori**, ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*) oltre I.V.A.;
- b) **Importo per gli oneri per la sicurezza**, non soggetti a ribasso, ammontante a euro 71.318,03 (*settantunomilatrecentodiciotto/03*) oltre I.V.A..

Il suddetto corrispettivo a corpo è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato.

Art. 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'Appaltatore avrà diritto a un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo a corpo per l'esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 4 del presente

Contratto, vale a dire pari a **euro** (*da definire*).

L'anticipazione sarà erogata, previa emissione del relativo certificato di pagamento, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio dei lavori e sarà recuperata con le modalità previste dall'art. 9.1 del Capitolato, al quale si rinvia.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

Art. 6 – Fatturazioni e pagamento

Ai sensi dell'art. 9.2 del Capitolato, al quale si rinvia per maggiori dettagli, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra di euro 300.000,00 (trecentomila/00) e sempre che il credito maturato risulti congruente con il Programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 6.5 del Capitolato.

Ciascun pagamento è subordinato all'emissione del relativo Certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, previa verifica delle condizioni elencate nell'art. 9.2, comma 6 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (*zero virgola cinque per cento*).

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute sopra citate, avverrà entro **sessanta** giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio, nulla ostando e salvo che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nell'art. 9.3 del Capitolato. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti la garanzia fideiussoria di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

Fermo restando quanto sopra detto, con il rilascio di ciascuno dei Certificati di pagamento l'Appaltatore sarà autorizzato a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M.

55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004*, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti e contenzioso**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CUP: **F88E18000510005**

Codice CIG: **76483588AE**

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **sessanta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 8** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del Codice.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

Non si procederà a revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall'Appaltatore debbono ritenersi fissi e

invariabili.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore provvederà a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 19** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 19** del presente Contratto.

Art. 10 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 19** del presente Contratto.

oppure

Art. 10-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente

a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, le seguenti categorie di lavorazioni: *(da definire in sede di offerta)*

Il subappalto è consentito nei limiti delle lavorazioni così indicate, nonché nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

L'Università non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Università, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà trasmettere all'Università, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia alla *Parte 5 – Disciplina del subappalto* del Capitolato e all'art. 105 del Codice.

Art. 11 – Responsabile del coordinamento generale delle attività di appalto

Prima dell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Università il nome e i recapiti del Responsabile del coordinamento generale delle attività di appalto, che agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio delle opere, con le modalità e nei termini espressamente previsti dall'art. 3.7 del Capitolato, nonché del soggetto incaricato di sostituirlo in caso di impedimento.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 12 – Garanzia definitiva

Come prescritto dall'art. 4.2 del Capitolato, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la

cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, mediante __ per l'importo di euro __, rilasciata da __, ed attestata con documento n. __ del __.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103 del Codice.

Art. 13 – Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'Art. 5 del presente Contratto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 14 – Copertura assicurativa per danni

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e di responsabilità civile per danni a terzi ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, a copertura dei rischi elencati in dettaglio all'art. 4.3 del Capitolato, per una somma assicurata pari a euro _____, e con massimale per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, per mezzo della polizza n. _____, stipulata con la società _____, in data ____ con scadenza il _____.

Ai sensi dell'art. 11.3 del Capitolato, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Università, per la durata di due anni dalla data del verbale di collaudo, per vizi e difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. In ragione di ciò, la presente garanzia dovrà essere integrata, a decorrere dalla data del verbale di collaudo provvisorio, da idonea polizza che tenga indenne l'Università da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 15 – Garanzia fideiussoria per il saldo

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 16 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Per tutti gli ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, si richiama l'art. 8 del Capitolato.

Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, di ogni altra normativa cui il Capitolato e i documenti del progetto esecutivo facciano, anche

implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente “*Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità*” dell’Università.

L’Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell’Università, gli obblighi di condotta previsti dal “*Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell’Università degli Studi Roma Tre*” consultabile sul sito web istituzionale dell’Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l’Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all’**Art. 19**.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 18 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi all’art. 6.7 del Capitolato, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione e l’ultimazione di ognuna delle singole categorie di lavoro previste per l’esecuzione dell’appalto, come determinati nell’ambito del Programma Esecutivo dei Lavori e nelle ulteriori disposizioni del Capitolato, nonché negli ulteriori casi di ritardo previsti dal citato art. 6.7 del Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari all’**uno per mille** dell’importo netto contrattuale dei lavori relativi alla categoria di lavorazioni nella quale è stato riscontrato il ritardo. Rimane, in ogni caso, salvo il diritto dell’Università al risarcimento di eventuali maggiori danni. L’importo complessivo delle penali contestate per ritardo nell’esecuzione dei lavori non può superare il 10% dell’importo contrattuale per i lavori di cui all’**Art. 4** del presente Contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessivamente di

importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi del seguente **Art. 19** del presente Contratto. Per tutto quanto non esplicitato nel presente articolo si rimanda integralmente all'art. 6.7 del Capitolato.

Art. 19 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'**Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 10 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa** dall'**Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 18 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa** del presente Contratto, e dall'art. 3.6 del Capitolato, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto (anche a mezzo PEC) all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 12** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'**Art. 18** del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Per tutto quanto riguarda le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama

l'art. 3.6 del Capitolato.

Art. 20 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 12** del presente Contratto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 21 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 22 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 23 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 24 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nell'Art. 2 – Oggetto, nell'Art. 3 – Termini per l'esecuzione dei lavori, nell'Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 10 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 18 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 19 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, nell'Art. 20 – Recesso, nell'Art. 22 – Risoluzione delle controversie, nell'Art. 23 – Norme sopravvenute, nell'Art. 24 – Spese, del presente Contratto.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____